

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Beroep te Gent — Interpretazione degli artt. 12, 17, 18, 56 e 58 CE — Normativa nazionale relativa al calcolo delle imposte di successione sugli immobili che non consentono la deduzione dal valore di un immobile degli oneri ipotecari relativi a tale immobile a causa della residenza del *de cuius*, al momento del suo decesso, in un altro Stato membro

Dispositivo

Le disposizioni degli artt. 56 CE e 58 CE, in combinato disposto, devono essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui alla causa principale, relativa al calcolo delle imposte di successione e sul trasferimento dovute per un bene immobile sito in uno Stato membro, che non preveda la deducibilità dei debiti che gravano detto bene immobile quando la persona la cui successione è aperta non era, al momento del decesso, residente in tale Stato, bensì in un altro Stato membro, mentre siffatta deducibilità è prevista allorché la persona interessata, in tale momento, era residente nello Stato ove il bene immobile oggetto della successione è situato.

(¹) GU C 56 del 10.3.2007.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 settembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — D.M.M.A. Arens-Sikken/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-43/07) (¹)

(Libera circolazione dei capitali — Artt. 73 B e 73 D del Trattato CE (divenuti, rispettivamente, artt. 56 CE e 58 CE) — Normativa nazionale relativa alle imposte di successione e sui trasferimenti di proprietà che non prevede, in sede di calcolo di tali imposte, la deduzione dei debiti sorti a titolo di conguaglio in conseguenza di una ripartizione parentale testamentaria, qualora la persona della quale viene aperta la successione non risiedesse, al momento del decesso, nello Stato membro in cui è situato il bene immobile oggetto della successione — Restrizione — Giustificazione — Mancanza — Mancanza di convenzione bilaterale intesa a evitare la doppia imposizione — Conseguenze sulla restrizione alla libera circolazione dei capitali di una compensazione preventiva della doppia imposizione meno elevata nello Stato membro di residenza della suddetta persona)

(2008/C 285/10)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: D.M.M.A. Arens-Sikken

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli artt. 56 e 58 CE — Normativa nazionale relativa al calcolo dell'imposta di successione sugli immobili che non consente la deduzione dal valore di un immobile dei debiti collegati alla ripartizione successoria in caso di residenza del «*de cuius*», al momento del suo decesso, in un altro Stato membro — Metodo di confronto applicabile per determinare il livello dell'imposta di successione in caso di residenza del «*de cuius*», al momento del suo decesso, nello Stato membro in cui si trova l'immobile — Convenzione bilaterale destinata a prevenire la doppia imposizione

Dispositivo

- 1) Gli artt. 73 B e 73 D del Trattato CE (divenuti, rispettivamente, artt. 56 CE e 58 CE) devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale come quella di cui alla causa principale, relativa al calcolo delle imposte di successione e sui trasferimenti di proprietà dovute in relazione ad un bene immobile situato nel territorio di uno Stato membro, la quale non preveda, in sede di calcolo delle suddette imposte, la deducibilità dei debiti sorti a titolo di conguaglio in conseguenza di una ripartizione parentale testamentaria, qualora la persona della quale viene aperta la successione non risiedesse, al momento del decesso, in tale Stato bensì in un altro Stato membro, laddove siffatta deducibilità è invece prevista qualora tale persona risiedesse, in tale momento, nello Stato in cui è situato il bene immobile oggetto della successione, allorché la normativa in parola applica un'aliquota d'imposta progressiva e dal momento che la mancata presa in considerazione di tali debiti, combinata ad una siffatta aliquota progressiva, potrebbe avere per effetto un onere tributario superiore a carico degli eredi cui sia preclusa la suddetta deducibilità.
- 2) La soluzione fornita alla prima questione non viene inficiata dalla circostanza che la normativa dello Stato membro nel quale la persona la cui successione è aperta risiedeva al momento del decesso preveda unilateralmente la possibilità della concessione di un credito d'imposta in funzione dell'imposta di successione dovuta in un altro Stato membro per i beni immobili situati in tale altro Stato.

(¹) GU C 69 del 24.3.2007.